

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 800-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE POLI)

Comunicata alla Presidenza il 14 giugno 1988

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o che hanno dato lustro alla Patria

d'iniziativa dei senatori GIACOMETTI, BUTINI, BOLDRINI,
FERRARA Maurizio e GIACCHÈ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge nel testo che sottoponiamo all'approvazione del Senato ha avuto l'unanime consenso della Commissione difesa.

Come è noto, in base alla normativa vigente, in ruoli d'onore, distinti per ciascuna Forza Armata, sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che, avendo riportato mutilazioni o invalidità - sia per azioni di guerra che per servizio svolto in tempo di pace - siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare.

I predetti militari del ruolo d'onore possono attualmente essere richiamati in servizio, con il loro consenso, in tempo di guerra; in tempo di pace, soltanto in casi particolari - e di anno in anno, con provvedimento motivato del Ministro della difesa - per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

Il presente disegno di legge, al fine di eliminare una sorta di mortificante «precarato» proprio in danno di chi ha servito lo Stato con estremo sacrificio della propria persona, ha lo scopo di consentire la permanenza in servizio, sino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado ricoperto, del suddetto personale militare che ha fatto domanda e che sia decorato al valor militare o civile, da utilizzare ovviamente in attività compatibili con la loro ridotta idoneità fisica.

Il provvedimento si riferisce ad una specifica e benemerita categoria di militari e vuol costituire un tangibile riconoscimento degli atti di eroismo compiuti nell'espletamento degli obblighi di servizio e che hanno dato luogo alla concessione di decorazioni al valor militare o civile.

Appare, pertanto, più che dovuto riconoscere loro il diritto di permanere in servizio

sino al raggiungimento dei limiti di età previsti per il grado rivestito, evitando di assoggettarli alla penalizzazione attesa della possibilità di un trattenimento in servizio di anno in anno.

Il provvedimento:

all'articolo 1: individua i beneficiari, determina la decorrenza del diritto (comma 1) e indica le modalità con cui viene disposto il trattenimento (comma 2);

all'articolo 2: detta norme in materia di promozioni conseguibili durante il periodo di trattenimento o richiamo in servizio dei beneficiari, fissando per ognuna di esse il limite minimo di cinque anni dal conseguimento della precedente promozione ed il numero massimo di quelle conseguibili nel ruolo d'onore. Si stabilisce altresì che per i titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni, che fruiscono anche di assegno di superinvalidità, possa essere conferita una quarta promozione (purchè a distanza di cinque anni della terza). La prescrizione dei cinque anni è in linea con il tempo medio di permanenza nei vari gradi del personale degli altri ruoli ed è stata inserita per la necessità di non provocare - per il personale del ruolo d'onore - eclatanti disparità di grado a parità di anzianità dei colleghi del servizio permanente effettivo.

Per i motivi evidenziati, si confida che il Senato voglia esprimere un consenso che ci si augura il più ampio possibile, anche nella considerazione che il provvedimento non comporta oneri finanziari per il bilancio dello Stato, bensì, eventualmente, soltanto spostamenti meramente compensativi da un capitolo di spesa a un altro.

POLI, relatore

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO,
ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GUZZETTI)

27 aprile 1988

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GIACOMETTI ED ALTRI

Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o che hanno dato lustro alla Patria

Art. 1.

1. I militari iscritti nel ruolo d'onore, se decorati al valor militare o se abbiano dato lustro alla Patria, hanno diritto, a domanda, di rimanere in servizio sino al raggiungimento dell'età massima prevista per il grado ricoperto.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o civile

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, se decorato al valor militare o civile, ha diritto, a domanda, di rimanere o essere richiamato in servizio, sempre che non abbia superato il limite di età previsto per il grado rivestito ai fini della cessazione dal servizio permanente o continuativo.

2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

1. Il personale trattenuto o richiamato in servizio ai sensi dell'articolo 1 può conseguire fino a tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, ciascuna delle quali dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente.

2. Al personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che fruisca di assegno di superinvalidità, può essere conferita una quarta promozione a condizione che siano trascorsi cinque anni dal conseguimento della terza ai sensi del comma 1.

3. Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi delle disposizioni sull'avanzamento nel ruolo d'onore e di quelle di cui alla presente legge non può essere superiore a quattro; non è consentito in ogni

(Segue: *Testo dei proponenti*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

caso il superamento del grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza.

4. L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. Il personale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento di ognuno dei quinquenni di cui al comma 1.